

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 1\2020

- Il reato di deposito incontrollato di rifiuti e l'individuazione del suo momento consumativo di V. PAONE
- Il sindacato di legalità del giudice penale nel sistema urbanistico: stagionalità, disapplicazione e canoni dell'esegesi penale di G. STEA
- La tutela penale dell'ambiente ed il delitto di inquinamento ambientale nella Repubblica di Serbia di M. BRANKOVIĆ
- La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti di A. FRANCO
- La respuesta del derecho penal a la contaminación acústica en España: cuestiones teóricas y problemas prácticos di E. FRIGOLS I BRINES
- Il traffico illecito di rifiuti oltre frontiera: analisi economica di un reato ambientale transnazionale di C. BIGNOTTI



La tutela penale dell'ambiente ed il delitto di inquinamento ambientale nella Repubblica di Serbia

Environment criminal law and pollution crime in the Republic of Serbia

di Milan BRANKOVIĆ

Abstract. Il contributo esamina in primo luogo il sistema della tutela penale dell'ambiente nella Repubblica di Serbia, fornendo anche dati di natura statistica che sottolineano la scarsa efficacia di tale sistema. In secondo luogo, il contributo concentra la sua attenzione sulla fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'art. 260 KZ (codice penale serbo), illustrandone similitudini e differenze rispetto alla fattispecie italiana (art. 452-bis c.p.).

Abstract. The essay examines first of all the criminal protection system of the environment in the Republic of Serbia, providing also some data which show that the protection system doesn't work so well. Secondly, the article focuses on the pollution crime referred in the art. 260 KZ (Serbian penal code) enlightening simili....and differences in respect of italiana epollution crime (rt. 452-bis c.p.).

Parole chiave: Inquinamento ambientale; ecodelitti; Serbia; tutela penale dell'ambiente in Serbia

Key words: pollution crime; environmental crimes; Serbia; criminal protection of the environment in Serbia



SOMMARIO: 1. La genesi della tutela penale dell'ambiente – 2. I delitti contro l'ambiente di cui al titolo XXIV del KZ – 3. I reati ambientali secondari ed i regolamenti governativi – 4. Analisi statistiche sugli ecodelitti del KZ e spunti di riflessione– 5. Il delitto di inquinamento ambientale – 5.1 Analisi del delitto – 5.2 La giurisprudenza sul delitto di inquinamento ambientale – 6. Un breve sguardo comparatistico tra Italia e Serbia.

1. La genesi della tutela penale dell'ambiente

Fino alla metà del XX secolo l'ordinamento giuridico della Repubblica di Serbia non era estraneo a forme di tutela dell'ambiente, ma approntava una tutela di tipo indiretto. Il bene ambiente veniva infatti tutelato in via sussidiaria ed accessoria rispetto ad altri beni come la salute pubblica o la sicurezza in generale.

A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, più precisamente nel 1977, iniziarono a comparire nell'ordinamento serbo le prime fattispecie di tutela penale dell'ambiente, che vedevano in quest'ultimo un bene meritevole di tutela diretta ed autonoma. Proprio nel 1977, infatti, nell'art. 133 (*član 133*) dell'allora vigente codice penale (*krivični zakonik*, o più comunemente KZ¹) venne inserita la fattispecie penale di inquinamento ambientale (*zagađenje životne sredine*)².

La fattispecie di inquinamento ambientale (ex. art. 133 KZ) venne inserita nell'allora titolo XIV del codice penale dedicato ai “delitti contro la salute delle persone e della salubrità dell'ambiente in cui queste vivono” (“*krivična dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine*”). La decisione di collocare

1 D'ora in avanti verrà indicato così nel testo.

2 L'art. 133 dell'allora vigente KZ così disponeva: “(1) Chi in violazione delle disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente inquina abbondantemente o in un'area estesa l'aria, l'acqua o il terreno è punito con la reclusione fino a tre anni. (2) La persona responsabile che in violazione delle disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente omette di allestire impianti di trattamento, che permette la costruzione, la messa in servizio o l'utilizzo di impianti che inquinano l'ambiente, o che non adotta misure di prevenzione o di contenimento di inquinamenti ambientali, e che con ciò causa l'inquinamento abbondante o in un'area estesa dell'aria, dell'acqua o della terra è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è stato commesso con colpa, l'autore è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno per il delitto di cui al comma 1, mentre per il delitto di cui al comma 2 con la reclusione fino a tre anni. (4) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha comportato la distruzione della vita animale o vegetale su larga scala, l'autore del reato è punito con la reclusione da uno a dieci anni. (5) Se il fatto di cui al comma 3 del presente articolo ha comportato la distruzione della vita animale o vegetale su larga scala, l'autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (6) Con concessione della sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, all'autore del reato può essere imposto l'obbligo di adottare entro un determinato periodo le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente.”. La disposizione del 1977 può essere consultata integralmente in lingua originale in http://adattar.adatbank.transindex.ro/Szerbia/Krivicni_zakon_Srbije.pdf.



la disposizione proprio in quel titolo poggiava sul pensiero condiviso e sulla concezione che con la tutela dell'ambiente si poteva ottenere indirettamente anche la tutela della vita e della salute umana.

Successivamente, con il progressivo affermarsi di nuovi ecoreati (*ekološka krivična dela*), il legislatore decise di affiancare al delitto di inquinamento ambientale talune nuove fattispecie³. La maggior parte delle fattispecie penali di nuovo conio legate all'ambiente finirono però nell'allora titolo XV dedicato ai "delitti contro l'economia" ("*krivična dela protiv privrede*")⁴.

Diversi anni dopo, con il progressivo affermarsi della concezione ecocentrica che vede nell'ambiente un bene fondamentale da proteggere autonomamente in virtù della sua intrinseca importanza rapportata alla vita dell'essere umano, il legislatore decise di spostare i delitti contro l'ambiente e di dedicare loro un titolo *ad hoc* nel codice penale⁵. Nel 2005, per la prima volta, venne così introdotto nella parte speciale del codice penale (KZ) il titolo XXIV dedicato ai delitti contro l'ambiente (*Glava dvadeset četvrta, krivična dela protiv životne sredine*), in cui vennero raggruppate diciotto differenti fattispecie penali (*čl.260-277*), che entrarono in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.

2. I delitti contro l'ambiente di cui al titolo XXIV del KZ

Le fattispecie penali di cui al titolo XXIV del KZ possono essere suddivise in quattro grandi categorie:

3 Si veda sul punto B. HERCEG, I. ILIĆ, *Zagađenje okoliša/životne sredine kroz prizmu hrvatskog i srpskog kaznenog/krivičnog zakonodavstva*, Ekologija i pravo, Niš, 2009, p. 264. Tra i delitti che rientravano insieme al delitto di inquinamento ambientale al di sotto del titolo XIV del KZ era presente a titolo d'esempio il delitto di "contaminazione dell'acqua destinata all'abbeveramento o ad usi alimentari dell'uomo" (*Zagađivanje vode za piće i životnih namirnica*) di cui all'ex art. 131 KZ, oggi riportato con qualche modifica nell'art. 258 KZ, che così disponeva: "(1) Chi con una qualsiasi sostanza nociva inquina l'acqua destinata all'abbeveramento o ad usi alimentari delle persone, e con ciò mette a rischio la vita o la salute di queste, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a tre mesi.". Per consultare la disposizione in lingua originale si rimanda alla fonte citata in nota precedente.

4 Al di sotto del titolo XV del KZ erano presenti a titolo d'esempio il delitto di "produzione di medicinali nocivi impiegati per la cura di animali" (ex. art. 155 KZ, oggi riportato nell'art. 272 KZ), il delitto di "fornitura di assistenza veterinaria inadeguata" (ex. art. 156 KZ, oggi riportato nell'art. 271 KZ), il delitto di "devastazione delle foreste" (ex. art. 160 KZ, oggi riportato nell'art. 274 KZ), il delitto di "furto forestale" (ex. art. 161 KZ, oggi riportato nell'art. 275 KZ), la caccia e la pesca illegali (ex. artt. 162-163 KZ, oggi riportati negli artt. 276-277 KZ). Questi ed altri delitti verranno a breve riportati con contestuale traduzione del loro dispositivo.

5 Così N. MRVIĆ-PETROVIĆ, *Krivično pravo*, Beograd, 2008, p. 290.



1) Delitti contro l'ambiente in generale:

- art. 260 KZ (*Zagađenje životne sredine*): Inquinamento ambientale⁶;
- art. 261 KZ (*Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine*): Mancata adozione delle misure di protezione ambientale⁷;
- art. 262 KZ (*Protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu*): Costruzione illegale e avviamento di impianti che inquinano l'ambiente⁸;
- art. 263 KZ (*Oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine*): Danneggiamento di strutture e dispositivi impiegati per la protezione dell'ambiente⁹;
- art. 264 KZ (*Oštećenje životne sredine*): Danno all'ambiente¹⁰;

6 Per vedere il contenuto della disposizione cfr. *infra*, § 5.

7 “(1) Il pubblico ufficiale o la persona responsabile che non adotta le misure di protezione ambientale prescritte, o che non procede in base alle decisioni dell'autorità competente in materia di misure di protezione ambientale, è punito con la multa o con la reclusione fino a tre anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha causato un inquinamento ambientale, l'autore è punito ai sensi dell'art. 260 del codice penale. (4) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente entro un determinato periodo.”. Trad. It. da član 261 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

8 “(1) Il pubblico ufficiale o la persona responsabile che in violazione delle disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente permette la costruzione, la messa in servizio o l'utilizzo di impianti o tecnologie con le quali si inquina abbondantemente o in un'area estesa l'ambiente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo ha comportato la distruzione della vita animale o vegetale su larga scala, oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da uno a otto anni. (3) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente entro un determinato periodo.”. Trad. It. da član 262 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

9 “(1) Chi danneggia, distrugge, nasconde o in altro modo rende inutilizzabili i dispositivi impiegati per la protezione dell'ambiente, è punito con la reclusione fino a tre anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (3) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo ha comportato l'inquinamento abbondante o in un'area estesa dell'aria, dell'acqua o della terra, l'autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (4) Se il fatto di cui al comma 2 del presente articolo ha comportato l'inquinamento abbondante o in un'area estesa dell'aria, dell'acqua o della terra, l'autore del reato è punito con la reclusione fino a tre anni. (5) Se il fatto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo ha comportato la distruzione o il danneggiamento della vita animale o vegetale su larga scala oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da uno a otto anni. (6) Se il fatto di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo ha comportato la distruzione o il danneggiamento della vita animale o vegetale su larga scala oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (7) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti previsti dal comma 1 al comma 6 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente entro un determinato periodo.”. Trad. It. da član 263 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

10 “(1) Chi, in violazione delle disposizioni, tramite lo sfruttamento delle risorse naturali, tramite la costruzione di infrastrutture, tramite l'esecuzione di una qualsiasi opera o in qualsiasi altro modo provoca all'ambiente un danno



- art. 265 KZ (*Uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra*): Distruzione, danneggiamento, esportazione all'estero e importazione in Serbia di beni naturali protetti¹¹;

- art. 268 KZ (*Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine*): Violazione del diritto all'informazione sulle condizioni ambientali¹².

2) Delitti relativi alle sostanze pericolose:

- art. 266 KZ (*Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija*): Introduzione di sostanze pericolose in Serbia e trattamento, smaltimento e conservazione illeciti di materiali pericolosi¹³;

- art. 267 KZ (*Nedozvoljena izgradnja nuklearnih postrojenja*): Costruzione illegale di impianti nucleari¹⁴.

abbondante o in un'area estesa, è punito con la reclusione fino a tre anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (3) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose provocata all'ambiente entro un determinato periodo." Trad. It. da član 264 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

11 "(1) Chi distrugge o danneggia un bene naturale protetto è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi. (3) Chi, in violazione delle disposizioni, esporta all'estero specie animali o vegetali rigorosamente protette, oppure importa in Serbia specie animali o vegetali straniere protette da trattati e documenti internazionali, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa. (4) Il tentativo per il fatto di cui al comma 3 del presente articolo è punito. (5) Le specie animali o vegetali rigorosamente protette ai sensi del comma 3 del presente articolo sono sottoposte a sequestro." Trad. It. da član 265 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

12 "Chi, in violazione delle disposizioni, trattiene [nasconde] informazioni o fornisce informazioni non veritiere sulle condizioni dell'ambiente e sui fenomeni ambientali che lo interessano, necessarie per valutare i rischi ambientali e per l'adozione di misure di protezione per la vita e la salute delle persone, è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno." Trad. It. da član 268 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

13 "(1) Chi, in violazione delle disposizioni, importa in Serbia materiali radioattivi, altri materiali o rifiuti pericolosi, oppure chi trasporta, trasforma, colleziona o immagazzina materiali o rifiuti del genere, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa. (2) Chi, in abuso del suo ufficio o del suo potere [ad es. la polizia doganale], permette che in Serbia vengano importati i materiali o i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo, oppure permette che materiali o rifiuti del genere vengano trasportati, trasformati, collezionati o immagazzinati, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha comportato la distruzione della vita animale o vegetale su larga scala, oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa. (4) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti previsti dal comma 1 al comma 4 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure di protezione prescritte contro le radiazioni ionizzanti o altre misure di protezione. (5) Chi organizza la commissione del fatto di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa. Trad. It. da član 266 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

14 "Chi, in violazione delle disposizioni, approva o partecipa alla costruzione di una centrale nucleare, di un impianto per la produzione di energia nucleare o di un impianto per il trattamento di rifiuti nucleari, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni." Trad. It. da član 267 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.



3) Delitti contro la flora e la fauna:

- art. 269 KZ (*Ubijanje i zlostavljanje životinja*): Uccisione e maltrattamento di animali¹⁵;
- art. 270 KZ (*Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka*): Trasmissione di malattie infettive negli animali e nelle piante¹⁶;
- art. 271 KZ (*Nesavesno pružanje veterinarske pomoći*): Fornitura di assistenza veterinaria inadeguata¹⁷;
- art. 272 KZ (*Proizvodnja štetnih sredstava za lečenje životinja*): Produzione di medicinali nocivi impiegati per la cura di animali¹⁸;
- art. 273 KZ (*Zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja*): Contaminazione di cibo e acqua destinati all'alimentazione o all'abbeveramento degli animali¹⁹;

15 “(1) Chi, in violazione delle disposizioni, uccide, ferisce, tortura o maltratta un animale è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo ha comportato la morte, la tortura o il ferimento di più animali, oppure il fatto è stato commesso nei confronti di un esemplare di animale rigorosamente protetto dalla legge, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a tre anni. (3) Chi, per motivi di interesse personale, organizza, finanzia o ospita un combattimento tra animali della stessa specie o di specie diverse, oppure chi organizza o partecipa a scommesse riguardanti tali combattimenti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. Trad. It. da član 269 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

16 “(1) Chi, durante un'epidemia di una malattia animale che potrebbe mettere in pericolo il bestiame, non agisce in conformità delle disposizioni, delle decisioni o delle ordinanze che stabiliscono misure per il controllo e la prevenzione della malattia, è punito con la multa o la reclusione fino a due anni. (2) Soggiace alla pena di cui al comma 1 del presente articolo anche chi, durante il periodo in cui sussiste il rischio di trasmissione di malattie o di parassiti che potrebbero danneggiare il mondo vegetale, non agisce in conformità delle disposizioni, delle decisioni o delle ordinanze che stabiliscono misure per il controllo e la prevenzione della malattia o del parassita. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha comportato la morte di animali, la distruzione di piante o altri danni significativi, l'autore del reato è punito con la reclusione fino a tre anni. (4) Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno.”. Trad. It. da član 270 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

17 “(1) Il veterinario o l'assistente veterinario autorizzato che durante la fornitura di assistenza veterinaria prescrive o somministra un trattamento manifestamente inadeguato, cure manifestamente inappropriate, oppure agisce inconsapevolmente nel trattamento di animali causando così la loro morte o altri danni significativi, è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi.”. Trad. It. da član 271 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

18 “(1) Chi, ai fini commerciali, produce medicinali per il trattamento o la prevenzione di infezioni negli animali, che sono pericolosi per la loro vita o per la loro salute, è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo ha comportato la morte di animali o altri danni significativi, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi.”. Trad. It. da član 272 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

19 “(1) Chi, con l'ausilio di un qualsiasi materiale dannoso, contamina il cibo o l'acqua utilizzati per nutrire gli animali e con ciò mette in pericolo la loro vita o la loro salute, è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. (2) Soggiace alla pena di cui al comma 1 del presente articolo anche chi, con l'ausilio di qualsiasi materiale dannoso, contamina l'acqua di uno stagno, di un lago, di un fiume o di un ruscello generando un pericolo per la sopravvivenza di pesci e altri animali acquatici. (3) Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ha comportato la morte di



- art. 274 KZ (*Pustošenje šuma*): Devastazione delle foreste²⁰;
- art. 275 KZ (*Šumska krađa*): Furto forestale²¹.

4) Delitti relativi alla caccia e alla pesca:

- art. 276 KZ (*Nezakonit lov*): Caccia illegale²²;
- art. 277 KZ (*Nezakonit ribolov*): Pesca illegale^{23, 24}.

Dal punto di vista dell'offesa, i reati fin qui esposti possono essere suddivisi in due grandi categorie.

Da una parte vi sono i delitti di pericolo astratto per l'ambiente. Per questi ecodelitti si anticipa la tutela incriminando quelle condotte che normalmente, secondo l'esperienza comune, portano al verificarsi di pericoli concreti o eventi di danno per l'ambiente senza aspettare che questi si

animali o altri danni significativi, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a tre anni. (4) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso per colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi." Trad. It. da član 273 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

20 "(1) Chi, in violazione delle disposizioni o delle ordinanze delle autorità competenti, si cimenta nell'abbattimento, nella deforestazione, nel danneggiamento di alberi, o comunque si cimenta nell'abbattimento di uno o più alberi laddove ciò non è consentito, è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso in danno a una foresta protetta, un parco nazionale o in un'altra foresta su cui pende un vincolo di destinazione, l'autore del reato è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni." Trad. It. da član 274 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

21 "(1) Chi, ai fini del furto, abbatte in una foresta, in un parco o in un bosco uno o più alberi, e la quantità di legna abbattuta risulta maggiore ad un metro cubo, è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è commesso al fine di vendere la legna abbattuta, o se la quantità abbattuta supera i cinque metri cubi, o se il fatto è stato commesso in una foresta protetta, un parco nazionale o in un'altra foresta su cui pende un vincolo di destinazione, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a tre anni. (3) Il tentativo per il fatto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito." Trad. It. da član 275 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

22 "(1) Chi caccia la selvaggina durante il periodo o nelle zone in cui la caccia è proibita, è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi. (2) Chi senza autorizzazione caccia nell'area di caccia altrui e uccide o ferisce la selvaggina o la cattura viva, è punito con la multa o con la reclusione fino ad un anno. (3) Se il fatto di cui al comma 2 del presente articolo è commesso in relazione ad una consistente selvaggina, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione fino a due anni. (4) Chi caccia la selvaggina di cui è proibita la caccia o chi, senza un permesso speciale, caccia un particolare tipo di selvaggina per la quale tale permesso è richiesto, è punito con la reclusione fino a tre anni. (5) La selvaggina catturata e l'attrezzatura da caccia utilizzata sono sottoposti a sequestro." Trad. It. da član 276 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

23 "(1) Chi pesca il pesce o altri animali acquatici durante il periodo o nelle acque in cui la pesca è proibita, è punito con la multa o con la reclusione fino a sei mesi. (2) Chi pesca il pesce o altri animali acquatici con l'ausilio di esplosivi, della corrente [per lo stordimento] o del veleno, è punito con la reclusione fino a tre anni. (3) Soggiace alla pena di cui al comma 2 del presente articolo anche chi pesca il pesce o altri animali acquatici dotati di particolare valore biologico, chi durante la pesca danneggia una grande quantità di fauna acquatica o chi ne pesca una grande quantità. (4) Il pesce catturato e l'attrezzatura da pesca utilizzata sono sottoposti a sequestro." Trad. It. da član 277 KZ, consultabile in lingua originale in www.paragraf.rs.

24 Suddivisione in gruppi effettuata da S. LILIĆ, M. DRENOVAK-IVANOVIĆ, *Ekološko pravo*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2014, p. 53.



verifichino concretamente. Il fatto stesso di aver intrapreso o non intrapreso una determinata azione è condizione sufficiente per poter affermare con certezza l'esistenza di un pericolo astratto per l'ambiente e quindi per giustificare l'azione penale. Un tipico esempio lo si può rinvenire nell'art. 261 KZ che disciplina il delitto di mancata adozione delle misure di protezione ambientale (*nepreduzimanje mera zaštite životne sredine*).

Dall'altra parte vi sono invece delitti di pericolo concreto per l'ambiente o di danno per lo stesso o per la salute dell'uomo²⁵.

Se per quest'ultimi è necessario fornire la prova del pericolo concreto o del danno, per i primi la pericolosità astratta non ha bisogno di essere provata perché la si presume essendo la condotta tipica considerata portatrice di rischi per l'ambiente²⁶. Il pericolo concreto, a differenza di quello astratto, va di volta in volta provato perché dalla sua esistenza dipende l'esistenza del delitto di cui è elemento essenziale. Si può dire di essere stati in presenza di un pericolo concreto quando la possibilità di arrecare un danno al bene protetto era certa o prossima alla certezza²⁷, sebbene poi nel caso specifico non si sia verificato il pregiudizio²⁸.

La maggior parte degli ecolitti sono di natura dolosa, ma alcuni possono essere commessi anche colposamente²⁹. La maggior parte dei delitti contro l'ambiente è costituita da reati comuni³⁰, ma vi sono anche reati propri indirizzati a categorie specifiche di soggetti³¹.

25 Si veda sul punto B. HERCEG, I. ILIĆ, *Zagađenje okoliša/životne sredine kroz prizmu hrvatskog i srpskog kaznenog/krivičnog zakonodavstva*, op. cit., p. 266.

26 Così D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, in *Pravo Srbije u evropskoj perspektivi*, Novi Sad, 2009, pp. 221-222.

27 A tal riguardo, in Italia basta che sia probabile o secondo taluno non impossibile.

28 Così J. ĐUROVIĆ, *Šumska krađa: krivično delo ili prekršaj*, Master rad, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019, p. 24.

29 Tra questi: il delitto di inquinamento ambientale (art. 260, comma 2 KZ), il delitto di mancata adozione delle misure di protezione ambientale (art. 261, comma 2 KZ), il delitto di danneggiamento di strutture e dispositivi impiegati per la protezione dell'ambiente (art. 263, comma 2 KZ), il delitto di danno all'ambiente (art. 264, comma 2 KZ), il delitto di distruzione, danneggiamento, esportazione all'estero e importazione in Serbia di beni naturali protetti (art. 265, comma 2 KZ), il delitto di trasmissione di malattie infettive negli animali e nelle piante (art. 270, comma 4 KZ), il delitto di fornitura di assistenza veterinaria inadeguata (art. 271, comma 2 KZ), il delitto di produzione di medicinali nocivi impiegati per la cura di animali (art. 272, comma 3 KZ), ed infine il delitto di contaminazione di cibo e acqua destinati all'alimentazione o all'abbeveramento degli animali (art. 273, comma 4 KZ).

30 Tra questi: il delitto di inquinamento ambientale (art. 260 KZ), il delitto di danneggiamento di strutture e dispositivi impiegati per la protezione dell'ambiente (art. 263 KZ), il delitto di danno all'ambiente (art. 264 KZ), il delitto di distruzione, danneggiamento, esportazione all'estero e importazione in Serbia di beni naturali protetti (art. 265 KZ), il delitto di introduzione di sostanze pericolose in Serbia e trattamento, smaltimento e conservazione illeciti di materiali pericolosi (art. 266 KZ), il delitto di costruzione illegale di impianti nucleari (art. 267 KZ), il delitto di violazione del diritto all'informazione sulle condizioni ambientali (art. 268 KZ), il delitto di uccisione e maltrattamento di animali (art. 269 KZ), il delitto di trasmissione di malattie infettive negli animali e nelle piante (art. 270 KZ), il delitto di produzione di medicinali nocivi impiegati per la cura di animali (art. 272 KZ), il delitto di contaminazione di cibo e acqua destinati all'alimentazione o all'abbeveramento degli animali (art. 273 KZ), il delitto di devastazione delle foreste (art. 274 KZ), il delitto di furto forestale (art. 275 KZ), il delitto di caccia illegale (art. 276 KZ), ed il delitto di pesca illegale (art. 277 KZ).

31 Tra questi: il delitto di mancata adozione delle misure di protezione ambientale (art. 261 KZ), il delitto di costruzione illegale e avviamento di impianti che inquinano l'ambiente (art. 262 KZ), ed il delitto di fornitura di assistenza veterinaria inadeguata (art. 271 KZ).



Tutti gli ecodelitti che costituiscono il sistema di tutela penale dell'ambiente sono perseguibili d'ufficio e i procedimenti sono avviati dal pubblico ministero competente³².

A tal proposito, è opportuno fare qualche precisazione: per i reati perseguibili d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 comma 2 n. 2) del codice di procedura penale (*Zakonik o krivičnom postupku*, o più comunemente ZKP), la decisione di non intraprendere l'esercizio dell'azione penale o di rinviarla rientra nelle valutazioni discrezionali del pubblico ministero. L'istituto della sospensione dell'azione penale è disciplinato dall'art. 283 ZKP. Esso può applicarsi per i reati per i quali è prevista la multa o la pena detentiva fino ai cinque anni³³, quando l'indagato accetti di adempiere ad uno o più obblighi previsti nel suddetto articolo. Porre rimedio al danno arrecato, destinare una determinata somma di denaro ai fini umanitari, compiere lavori nell'interesse pubblico etc. Queste sono solo alcune fra le azioni che l'indagato può accettare di compiere entro un determinato periodo per liberarsi definitivamente dalla "minaccia" di una futura azione penale nei suoi confronti. I termini entro cui l'indagato deve adempiere sono fissati dal pubblico ministero, ma in nessun caso possono superare un anno di tempo.

Tra le novità degne di nota in tema di tutela penale dell'ambiente, bisogna evidenziare che con l'introduzione della Legge sulla responsabilità delle persone giuridiche dipendente da reato (*Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela*)³⁴, queste possono rispondere dei danni cagionati all'ambiente qualora ne ricorrano i presupposti. Infatti, nell'art. 2 di questa Legge si legge che:

“La persona giuridica può rispondere dei reati di cui alla parte speciale del codice penale e di altre leggi, se sono rispettati i presupposti per la responsabilità della persona giuridica sanciti con questa legge”³⁵.

Senza soffermarsi nel merito di questi presupposti, va evidenziato come anche in Serbia il legislatore abbia tenuto conto del fatto che nella maggior parte dei casi siano proprio le società e gli enti ad essere i principali autori di danni alle matrici ambientali³⁶.

3. I reati ambientali secondari ed i regolamenti governativi

32 Così N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije ipodsticaji evropskih integracija*, Ekologija i pravo, Beograd, 2012, p. 124.

33 Molti ecodelitti del titolo XXIV del KZ rispettano queste condizioni. Tra questi rientra anche la forma base del delitto di inquinamento ambientale.

34 Introdotta con il Službeni glasnik RS, n. 97/2008.

35 Trad. It. da član 2, *Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela*: "Pravno lice može odgovarati za krivična dela iz posebnog dela krivičnog zakonika i drugih zakona, ako su ispunjeni uslovi za odgovornost pravnog lica predviđeni ovim zakonom.", consultabile in www.paragraf.rs.

36 Come rilevano N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije i podsticaji evropskih integracija*, op. cit., p. 123.



Le fattispecie precedentemente elencate ed analizzate oggi giorno non costituiscono le uniche disposizioni che sanzionano i reati contro l'ambiente e che disciplinano la responsabilità delle persone fisiche e giuridiche in materia ambientale.

Difatti, oltre ai principali ecodelitti contenuti nel titolo XXIV del KZ appena visti, vi sono anche altre norme che costituiscono i c.d. reati ambientali secondari. In particolare, fra questi rientrano la categoria dei “reati economici ambientali” (*ekološki privredni prestupi*) compiuti dalle imprese e la categoria dei “reati contravvenzionali ambientali” (*ekološki prekršaji*)³⁷, entrambe contenute e sparse in diverse leggi emanate dal Parlamento come la Legge per la tutela dell'ambiente (*Zakon o zaštiti životne sredine*)³⁸, la Legge sulla salute delle piante (*Zakon o zdravlju bilja*), la Legge sui mezzi attuativi per la tutela delle piante (*Zakon o sredstvima za zaštitu bilja*), la Legge sugli organismi geneticamente modificati (*Zakon o genetički modifikovanim organizmima*)³⁹, la Legge sulle acque (*Zakon o vodama*)⁴⁰, e molte altre ancora⁴¹.

Queste leggi, oltre a contenere ulteriori reati, forniscono al loro interno diverse definizioni giuridiche correlate al settore ambientale, come ad esempio la definizione giuridica di “inquinamento ambientale” contenuta nella Legge per la tutela dell'ambiente (*Zakon o zaštiti životne sredine*)⁴².

Dunque, riassumendo quanto detto fin qui, oggi giorno il sistema di tutela penale dell'ambiente in Serbia è costituito dagli ecodelitti contenuti nel codice penale, dai reati economici ambientali e dai reati contravvenzionali ambientali inseriti in numerose leggi speciali.

A completare la materia, giungono in soccorso numerosi regolamenti governativi (*Uredbe*) con cui il Governo dà esecuzione alle suddette leggi. Solitamente, i regolamenti governativi forniscono in apertura definizioni utili ai fini della loro corretta applicazione. Alcuni di questi regolamenti definiscono i valori soglia per le emissioni di sostanze e materiali inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno. È il caso del “regolamento sui valori limite delle emissioni di sostanze inquinanti in aria derivanti da fonti di inquinamento stazionarie, ad eccezione degli impianti di combustione” (*Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje*)⁴³, del “regolamento sui valori limite delle emissioni di sostanze inquinanti in aria derivanti da impianti di combustione” (*Uredba o graničnim*

37 M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2009, pp. 49-50.

38 Introdotta con il Službeni glasnik RS (equivalente alla nostra Gazzetta Ufficiale), n. 83/2006.

39 Introdotta con il Službeni glasnik RS, n. 41/2009.

40 Introdotta con il Službeni glasnik RS n. 30/2010.

41 Sul punto si veda N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije ipodsticaji evropskih integracija*, op. cit., p. 122-123.

42 Questa definizione verrà ripresa più avanti. Cfr. *infra*, § 5.1.

43 Introdotta con il Službeni glasnik RS, n. 111/2015.



vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje)⁴⁴, del “regolamento sui valori limite delle emissioni di sostanze inquinanti nelle acque [reflue industriali]” (*Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vode*)⁴⁵, del “regolamento sui valori limite di sostanze inquinanti presenti nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e nei sedimenti” (*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu*)⁴⁶, e del “regolamento sui valori limite di sostanze inquinanti, dannose e pericolose presenti nel terreno” (*Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu*)⁴⁷.

4. Analisi statistiche sugli ecodelitti del KZ e spunti di riflessione

Nonostante le migliori intenzioni del legislatore, alcuni elementi dimostrano che la categoria degli ecodelitti di cui al titolo XXIV del KZ è sempre stata percepita nella prassi come un fenomeno di medio-bassa criminalità e che tutto sommato, per lo meno alla luce di questi ecodelitti, la tutela dell’ambiente si sta rivelando inefficace.

Un primo indizio che muove nel senso della percezione di questi delitti come fenomeno di medio-bassa criminalità lo si può intravedere nell’uso diffuso della sospensione condizionale della pena, la quale viene riservata nell’ordinamento giuridico serbo ai delitti ritenuti di bassa intensità criminale. Sono diverse le fattispecie penali del titolo XXIV a prevedere esplicitamente questo istituto e la prassi giudiziaria ha mostrato come nella maggior parte dei casi alla condanna segua proprio la sospensione condizionale della pena con prescrizione di ripristino⁴⁸, a testimonianza di una risposta sanzionatoria mite.

La scarsa efficacia della tutela dell’ambiente deriva probabilmente anche da inadeguatezze investigative conseguenti alla mancanza di unità addestrate e organizzate per perseguire gli autori dei delitti contro l’ambiente.

44 Introdotto con il Službeni glasnik RS, n. 6/2016.

45 Introdotto con il Službeni glasnik RS, n. 67/2011 ed aggiornato con il Službeni glasnik RS, n. 1/2016.

46 Introdotto con il Službeni glasnik RS, n. 50/2012.

47 Introdotto con il Službeni glasnik RS, n. 30/2018 ed aggiornato con il Službeni glasnik RS, n. 64/2019.

48 Vedere in tal senso e per una critica all’uso forzato e non ponderato dell’istituto della sospensione condizionale della pena M. DRENOVAK-IVANOVIĆ, S. ĐORĐEVIĆ, S. VAŽIĆ, *Pravni instrumenti ekološke zaštite*, Beograd, 2015, p. 120-121.



La magistratura dal canto suo raramente fornisce risposte adeguate ai crimini contro l'ambiente e ciò dimostra la concreta inefficacia delle risposte della giustizia penale contro detti delitti⁴⁹. Oltre a ciò, spesso sussiste una diffusa mancanza di consapevolezza circa la necessità di perseguire penalmente condotte che minacciano o danneggiano l'ambiente.

Indubbiamente, ulteriori problemi legati all'applicazione delle fattispecie penali poste a tutela dell'ambiente nel titolo XXIV del KZ risiedono anche nelle ambigue formulazioni linguistiche che le costituiscono⁵⁰, nella difficoltà di fornire la prova del nesso causale (rispetto ai reati di danno), ed infine nella difficoltà di raccogliere le prove.

Affinché la legge penale possa esercitare la sua funzione general-preventiva quanto meno la minaccia di una sua applicazione deve essere credibile, e possibilmente che le trasgressioni vengano punite in un numero sufficiente di casi, ma dal momento che ci sono condotte penalmente rilevanti che non vengono quasi mai sanzionate nella prassi, ciò invia un forte segnale negativo ai potenziali autori di reati ambientali⁵¹.

Quanto fin qui detto, trova una controprova nei dati statistici raccolti sul territorio della Serbia nel periodo intercorso tra il 2010 ed il 2018. In riferimento a tale periodo, per cominciare, nella tabella che segue è possibile osservare il numero totale annuo di denunce raccolte dai p.m. per ogni singolo delitto contro l'ambiente contenuto nel titolo XXIV del codice penale⁵²:

Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
art. 260 KZ		12	8	8	12	12	13	10	18
art. 261 KZ			1		3	6	5		3
art. 262 KZ					1			2	

49 In questi termini M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, op. cit., pp. 52-53, nonché S. SAMARDŽIĆ, *Krivičnopravna reakcija u oblasti zaštite životne sredine*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3/2011, p. 755.

50 Così DŽ. HAMIDOVIĆ, *Krivično-pravna zaštita životne sredine i održivi razvoj naše zemlje*, Novi Pazar, 2012, p. 244.

51 Per le considerazioni fino a qui cfr. S. SAMARDŽIĆ, *Krivičnopravna reakcija u oblasti zaštite životne sredine*, op. cit., p. 755-757.

52 Le tabelle che seguiranno nel testo sono il risultato della raccolta e del trattamento di dati statistici individuati nei comunicati stampa e nei bollettini pubblicati annualmente dall'Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (*Republički zavod za statistiku*). I dati raccolti sono aggiornati agli ultimi dati statistici disponibili, rilasciati il 16/07/2019. I dati riferiti a ciascun anno possono essere consultati in lingua originale in www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije.



Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
art. 263 KZ				1	1	1	1	3	3
art. 264 KZ			16	5	5	8	8	11	9
art. 265 KZ	93		10	8	9	5	10	3	13
art. 266 KZ				1	1	3	1	6	10
art. 267 KZ									
art. 268 KZ						1	8	1	
art. 269 KZ	123	196	178	165	200	205	185	193	195
art. 270 KZ		6		1	2		1	2	1
art. 271 KZ		1	2	1	3	2	5		1
art. 272 KZ						1	1	2	
art. 273 KZ				10	4	8	7	2	4
art. 274 KZ	69	89	103	118	96	85	114	93	95
art. 275 KZ	1.090	1.262	1.276	1.494	1.678	1.704	2.007	1.707	2.058
art. 276 KZ	99	129	173	145	102	120	102	116	119
art. 277	63	60	60	39	31	44	39	36	21



Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KZ									
Totale denunce	1.568	1.789	1.841	1.996	2.148	2.205	2.507	2.187	2.550

Prendendo come riferimento il 2018, periodo assai recente, su un totale di 92.802 denunce penali per la totalità dei delitti previsti nel codice penale, solamente 2.550 fra queste rappresentano denunce correlate ai delitti contro l'ambiente, di cui la maggior parte per furto forestale⁵³. Se si guarda anche al 2011, su un totale di 88.207 denunce penali solo 1.789 sono riferite ad ecodelitti⁵⁴.

Risulta evidente come il numero di denunce penali per gli ecodelitti, nonostante sia in crescita, rappresenti ancora solamente una piccola fetta del totale. Come già detto, la ragione per cui si ha a che fare con numeri così bassi risiede in gran parte nella difficoltà di individuare la commissione di questi reati, nonché il loro autore materiale. Non si può inoltre non notare come il delitto di inquinamento ambientale su cui verte la nostra trattazione risulti essere uno fra i meno denunciati. Prendendo in esame il 2018, la quasi totalità delle denunce (80,70%) è stata costituita dal delitto di furto forestale di cui all'art. 275 KZ, mentre il delitto di inquinamento ambientale ha rappresentato solamente lo 0,70% delle denunce riferite agli ecodelitti.

Sempre in riferimento al periodo compreso tra il 2010 ed il 2018, nella tabella che segue è possibile osservare il numero totale annuo di condanne per ogni singolo delitto compiuto contro l'ambiente:

Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
art. 260 KZ				2			1		
art. 261 KZ						1	1		

53 Questo è quanto risulta dall'indagine statistica dell'Ufficio statistico della Repubblica di Serbia.

54 A tal riguardo, si rimanda per un approfondimento a N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije i podsticaji evropskih integracija*, op. cit., p. 125 ss., che riportano le tabelle degli studi statistici del periodo compreso tra il 2006 ed il 2011.



Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
art. 262 KZ									
art. 263 KZ						1			
art. 264 KZ			6	1	3	3	3	2	2
art. 265 KZ				3	4	1	5	2	2
art. 266 KZ				1				3	3
art. 267 KZ									
art. 268 KZ									
art. 269 KZ	22	27	23	30	25	23	11	16	13
art. 270 KZ						1	1		
art. 271 KZ									
art. 272 KZ							1		
art. 273 KZ									1
art. 274 KZ	19	30	36	17	30	34	31	27	25
art. 275 KZ	218	287	297	407	488	451	382	443	407
art. 276	16	25	27	14	18	11	15	12	14



Delitti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KZ									
art. 277 KZ	48	68	33	33	21	23	21	7	17
Totale condanne	333	449	429	508	589	549	472	512	484

Prendendo come riferimento il 2018, solamente in 484 casi si è giunti ad una condanna. Nella quasi totalità dei casi la condanna ha avuto a che fare con il delitto di cui agli artt. 275, 276 e 277 KZ. I dati quindi mostrano chiaramente una fotografia secondo la quale da tempo i pubblici ministeri tendono principalmente a perseguire penalmente quei delitti che in passato erano raggruppati al di sotto dell'allora titolo XV del codice penale dedicato ai "delitti contro l'economia", vale a dire i delitti di furto forestale e di caccia e pesca illegali⁵⁵.

Come si può spiegare allora la mancanza di condanne per gli altri delitti, compreso il delitto di inquinamento ambientale?

Innanzitutto, si deve tenere a mente che si sta parlando di un paese non particolarmente industrializzato, che ancora oggi da questo punto di vista risente delle conseguenze lasciate dalla disgregazione dell'ex-Jugoslavia e dalla guerra dei Balcani combattuta poco più di un ventennio fa. Questo significa che il numero di inquinamenti effettivi è sicuramente molto più basso rispetto a quello che avviene in paesi fortemente industrializzati come l'Italia, ma non si può comunque negare che gli inquinamenti, seppur pochi, esistano.

Per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, sul territorio non si registra una loro presenza e solamente il 3% della popolazione guarda alle condizioni dell'ambiente e alla sua tutela come ad una priorità⁵⁶.

Chiarito ciò, si tenga a mente che l'ineffettività di cui è vittima l'istituto della perizia sembrerebbe rappresentare il più grande problema dal punto di vista delle condanne. Le perizie molto spesso richiedono costi troppo elevati da poter essere sostenuti e i periti, purtroppo, molto spesso non si dimostrano all'altezza del compito a loro affidato perché privi di competenze specifiche

55 N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije i podsticaji evropskih integracija*, op. cit., p. 125-126, evidenziavano il medesimo quadro della situazione per il periodo intercorrente tra il 2006 ed il 2011.

56 Come riportano a seguito di un'indagine M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, op. cit., p. 59.



adeguate⁵⁷. Alle volte le valutazioni sembrano prive di coerenza dal momento che di fronte a casi molto simili fra loro le risposte degli esperti sembrano contrastanti finendo con il favorire trattamenti disomogenei di casi analoghi, e ciò pone dei dubbi sulla loro obiettività. Non di rado si assiste quindi a procedimenti penali che vengono sospesi a causa di mancanza di prove dovute ad una incapacità nel formulare valutazioni obiettive⁵⁸.

Per quanto riguarda l'esiguo numero di condanne registrate per il delitto di inquinamento ambientale, nel 2013 sono state concesse due sospensioni condizionali della pena e nel 2016 vi è stata una sola condanna alla pena pecuniaria.

Infine, per comprendere meglio la natura delle risposte sanzionatorie adottate dai tribunali in relazione ai delitti di cui al titolo XXIV del KZ, bisogna analizzare in breve i dati statistici rilasciati dall'Ufficio statistico della Repubblica di Serbia. Delle 484 condanne per ecodelitti che si sono avute nel corso del 2018, in 310 casi è stata concessa la sospensione condizionale della pena⁵⁹, in 84 casi è stata disposta la sanzione penale della multa⁶⁰, in soli 40 casi è stata disposta la pena della reclusione⁶¹ e in 16 casi sono stati disposti gli arresti domiciliari⁶². Tutto ciò, come già ampiamente ribadito, rispecchia la debole risposta sanzionatoria dei Tribunali in tema di ecodelitti e, per lo meno da questo punto di vista, una forte inefficacia nella tutela dell'ambiente in Serbia.

Per fortuna, sembrerebbe che i c.d. reati ambientali secondari⁶³ vengano maggiormente perseguiti e che da quest'altro punto di vista la tutela dell'ambiente possa dirsi più efficace⁶⁴.

5. Il delitto di inquinamento ambientale

57 Così N. TANJEVIĆ, A. OPAČIĆ, *Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srbije i podsticaji evropskih integracija*, op. cit., p. 127.

58 *Ibidem*.

59 In 262 casi la sospensione condizionale della pena è stata disposta per il delitto di furto forestale, in 14 casi per il delitto di devastazione delle foreste, in 10 casi per il delitto di caccia illegale, in 9 casi per il delitto di pesca illegale e in 11 casi per il delitto di uccisione e maltrattamento di animali.

60 In 66 casi la sanzione penale della multa è stata disposta per il delitto di furto forestale, in 9 casi per il delitto di devastazione delle foreste e in 6 casi per il delitto di pesca illegale.

61 In 37 casi la pena della reclusione è stata disposta per il delitto di furto forestale, in 1 caso per il delitto di devastazione delle foreste e in 2 casi per il delitto di introduzione di sostanze pericolose in Serbia e trattamento, smaltimento e conservazione illeciti di materiali pericolosi.

62 Anche qui la maggior parte dei casi, ovvero 11, riguarda il delitto di furto forestale.

63 I reati economici ambientali e i reati contravvenzionali ambientali contenuti in diverse leggi.

64 In questi termini M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, op. cit., pp. 58-59.



Prima di passare all'analisi del delitto di inquinamento ambientale, bisogna chiarire brevemente cosa esattamente si debba intendere per “ambiente” (“*životna sredina*”) quando si parla di “delitti contro l'ambiente” (“*krivična dela protiv životne sredine*”).

La Legge per la tutela dell'ambiente precedentemente citata ne dà una definizione nell'art. 3 n. 1) affermando che:

“L'ambiente è l'insieme di valori naturali e artificiali le cui complesse interrelazioni costituiscono l'ambiente [qui inteso come sistema che circonda l'osservatore], ovvero lo spazio e le condizioni per la vita.”⁶⁵.

A partire da questa definizione, alcuni autori hanno precisato che l'accezione “ambiente” non deve essere intesa nel suo significato più ampio, ma deve essere intesa in relazione alle sue componenti più strette. In altre parole, le matrici abiotiche che compongono l'ambiente (acqua, aria, suolo), nonché quelle biotiche (fauna e flora) devono essere autonomamente considerate poiché suscettibili di essere aggredite singolarmente. Dunque, ciascuna di queste componenti può indistintamente divenire oggetto di tutela qualora venisse aggredita⁶⁶.

Chiarito ciò, il delitto che in qualche modo è considerato come colonna portante o, se vogliamo, il cuore pulsante del titolo XXIV è proprio quello di inquinamento ambientale (*zagađenje životne sredine*) di cui all'art. 260 KZ⁶⁷. Nonostante ciò, fin dalla sua prima comparsa risalente al 1977, il delitto in esame è stato raramente contestato e applicato nella prassi giudiziaria. Come si vedrà, molti problemi legati alla sua applicazione non sono stati ancora risolti dalla giurisprudenza⁶⁸, e da questo punto di vista c'è chi dubita possa assistersi ad un cambio di direzione⁶⁹.

Nonostante l'obiettivo primario del delitto di inquinamento ambientale sia incentrato sulla tutela dell'ambiente nelle sue componenti abiotiche e biotiche, è importante evidenziare che questo delitto sia al contempo indirizzato ad altre finalità. Con il delitto di inquinamento ambientale viene infatti tutelato anche il diritto delle generazioni presenti e di quelle future di vivere in un ambiente salubre che permetta loro di soddisfare i propri bisogni primari⁷⁰. Pertanto, le matrici ambientali divengono oggetto di tutela anche in ragione del rapporto di funzionalità che intercorre tra queste ed i bisogni o gli interessi dell'uomo.

65 Trad. It. da član 3 br. 1), Zakonozaštiti životnesredine: “životnasredinajesteskupprirodnihistvorenihvrednosti čijikompleksnimedusobniodnosi čineokruženje, odnosnoprostoriusloveza život”, consultabile in www.paragraf.rs.

66 Comerilevano D. DRAKIĆ, *Krivičnodelo zagađenje životnesredine*, op. cit., p. 223, p. 222; nonché D. JOVAŠEVIĆ, *Sistemekološkihdelikata: ekološkokaznenopravo*, Pravnofakultetu Nišu, Niš, 2009, p. 249.

67 D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 223, lo definisce come delitto fondamentale.

68 Sul punto sembrerebbe mancare omogeneità nelle pochissime decisioni assunte dai tribunali. La Corte di Cassazione dal canto suo non si è mai espressa su alcune questioni interpretative.

69 Come evidenzia Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, VII izdanje, Beograd, 2018, p. 833.

70 Come si afferma in *ivi*, p. 830; nonché in Z. STOJANOVIĆ, *Kaznenopravna zaštita životne sredine u Jugoslaviji. Pravna zaštita životne sredine*, Beograd, 1991, p. 35-36.



Il diritto di vivere in un ambiente salubre trova fondamento nell'art. 74 della Costituzione della Repubblica di Serbia (*Ustava Republike Srbije*)⁷¹, che così afferma:

“Ognuno ha il diritto ad un ambiente sano e ad essere informato tempestivamente e pienamente sulle sue condizioni. Tutti, in particolare la Repubblica di Serbia e la Provincia autonoma [la Vojvodina], sono responsabili della tutela dell'ambiente. Ognuno ha il dovere di proteggere e migliorare l'ambiente.”⁷².

Ad ogni modo, l'art. 260 KZ così dispone:

“(1) Chi in violazione delle disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente inquina abbondantemente o in un'area estesa l'aria, l'acqua o il terreno è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa.

(2) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo è stato commesso con colpa, l'autore del reato è punito con la multa o con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

(3) Se il fatto di cui al comma 1 del presente articolo ha comportato la distruzione o il danneggiamento della vita animale o vegetale su larga scala, oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa.

(4) Se il fatto di cui al comma 2 del presente articolo ha comportato la distruzione o il danneggiamento della vita animale o vegetale su larga scala, oppure l'inquinamento dell'ambiente a tal punto che per il suo ripristino sono richiesti molto tempo o spese ingenti, l'autore del reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa.

(5) Nel caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, l'autorità giudiziaria può imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente entro un determinato periodo.”⁷³.

Come si vedrà a breve, si è in presenza di una disposizione che di certo non brilla dal punto di vista linguistico, poiché molto spesso i termini adottati si dimostrano vaghi e privi di precisione.

71 Così Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika, op. cit.*, p. 830.

72 Trad. It. da član 74 Ustava Republike Srbije: “Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.”.

73 Trad. It. da član 260 Krivični zakonik: “(1) Ko kršeći propise o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine zagadi vazduh, vodu ili zemljište u većoj meri ili na širem prostoru, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom. (4) Ako je usled dela iz stava 2. ovog člana došlo do uništenja ili oštećenja životinjskog ili biljnog sveta velikih razmera ili do zagađenja životne sredine u toj meri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vreme ili veliki troškovi, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. (5) Ako izrekne uslovnu osudu za dela iz st. 1. i 4. ovog člana, sud može odrediti obavezu učinioocu da u određenom roku preduzme određene propisane mere zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.”, consultabile in www.paragraf.rs.



5.1 Analisi del delitto

La disposizione prevede una forma base di inquinamento ambientale che può essere compiuta con dolo (comma 1) o con colpa (comma 2). Nel primo caso la pena è costituita congiuntamente dalla reclusione da sei mesi a cinque anni e dalla multa, mentre nel secondo caso la pena è costituita alternativamente dalla reclusione fino a due anni o dalla multa. Sono previste aggravanti (commi 3 e 4). Nel caso del co. 3 si prevede la reclusione da uno a otto anni e la multa; nel caso del co. 4 la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa.

Il delitto è concepito come reato comune perché chiunque può essere autore del reato indipendentemente dal possesso di determinate caratteristiche soggettive.

Perché si possa configurare l'inquinamento ambientale nella sua forma base è necessaria la compresenza di tre elementi:

- (a) che si siano violate le disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente;
- (b) che da questa violazione sia derivato come conseguenza l'inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- (c) che l'inquinamento cagionato a queste matrici soddisfi particolari criteri quantitativi ("abbondantemente"), o "dimensionali" ("in un'area estesa").

Quanto al primo elemento (a), oggi in Serbia il sistema di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente è costituito da innumerevoli disposizioni, soprattutto di carattere amministrativo⁷⁴ e ciò evidenzia la natura accessoria della fattispecie penale in esame rispetto al diritto amministrativo⁷⁵. Queste disposizioni sono riconducibili a titolo d'esempio ai piani regolatori del territorio, ai piani urbanistici attuativi, ai piani per lo sfruttamento delle risorse naturali, ai piani per la ricerca geologica, ma anche alle numerose norme sulla protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della fauna, della flora, dei boschi, dei parchi nazionali etc., rinvenibili nelle leggi speciali⁷⁶.

Di regola, le disposizioni amministrative individuano con relativa precisione cosa configura un inquinamento e soprattutto i valori soglia oltre i quali non è permesso inquinare una specifica

⁷⁴ Riportando alcuni esempi ne fornisco un quadro più dettagliato M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, op. cit., p. 26 ss.

⁷⁵ Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, op. cit., p. 831.

⁷⁶ D. JOVAŠEVIĆ, *Kaznenopravna zaštita životne sredine*, Niš, 2012, p. 266.



matrice ambientale (acqua, aria, suolo). Se talvolta tali disposizioni impongono alle persone di comportarsi in un determinato modo in situazioni specifiche, altre volte vietano a tutti o solamente a categorie ristrette di persone di intraprendere attività contrarie agli interessi di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente. A tal proposito, si può dire che sussista la violazione delle suddette disposizioni sia nel caso in cui venga intrapresa un'attività espressamente vietata, sia nel caso in cui non venga svolta un'attività che avrebbe dovuto essere intrapresa. Rilevano dunque anche le condotte omissive in capo a coloro che sono qualificabili come garanti.

Ad ogni modo, tenuto conto del fatto che le disposizioni in materia ambientale sono davvero tante, che sono spesso intrecciate tra loro e che spesso si sovrappongono fra loro anche solo parzialmente, secondo taluno è davvero difficile pensare di incorrere in una situazione in cui si sia arrivati all'evento di danno richiesto dalla norma senza aver violato alcuna disposizione in materia ambientale. La realizzazione degli ulteriori elementi tipici del reato, ovvero l'aver inquinato abbondantemente o in un'area estesa l'acqua, l'aria o il suolo, sarebbe secondo questo filone di pensiero condizione sufficiente per poter dire violata automaticamente una delle innumerevoli disposizioni in materia di protezione, conservazione e sviluppo dell'ambiente. Per tali ragioni, non vi sarebbe alcuna necessità di consultare le disposizioni violate⁷⁷.

A parere di chi scrive, una tale soluzione non pare essere affatto condivisibile perché si andrebbe incontro ad un'inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva.

In contrapposizione al pensiero citato, ai fini della verifica della sussistenza del reato, è fondamentale, secondo altri, consultare le presunte disposizioni violate, perché la loro violazione è indicatrice di un comportamento illecito. Difatti, per avere la certezza che un determinato comportamento inquinante è realmente *contra jus*, è fondamentale consultare ed individuare le normative e i regolamenti amministrativi⁷⁸.

Questa, a parere di chi scrive, pare essere invece una soluzione del tutto condivisibile.

Quanto al secondo elemento (b), la norma non descrive nessun comportamento tipico che porti all'inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo: si tratta pertanto di una disposizione che descrive un reato a forma libera. Perciò, qualsiasi condotta commissiva o omissiva capace di cagionare un inquinamento di queste matrici è idonea ad essere ricompresa nella fattispecie. Si pensi ad esempio allo scarico di acque reflue industriali, alla combustione di sostanze tossiche, allo sversamento nei corsi d'acqua, nei laghi o sul terreno di sostanze pericolose, ma anche alla mancata adozione di misure di precauzione o di determinati sistemi di depurazione in capo a chi possa individuarsi come garante⁷⁹.

77 Così LJ. LAZAREVIĆ, *Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije*, Beograd, 2006, p.602.

78 Come sottolinea D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 225-226.

79 In tal senso, LJ. LAZAREVIĆ, *Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije*, op. cit., p. 682.



Per quanto riguarda le matrici ambientali del suolo e dell'acqua, va precisato che non è necessario che queste vengano inquinate direttamente, ma è ammesso che vengano inquinate anche indirettamente. In tal senso, si pensi ad esempio al caso in cui in seguito allo sversamento di sostanze chimiche tossiche nelle fognature o sul terreno, dette sostanze riescano a raggiungere i corsi d'acqua e ad inquinarli⁸⁰.

Per quanto riguarda la sola matrice dell'acqua, va fatta un'ulteriore precisazione: se l'inquinamento è prodotto in danno di acque potabili destinate a qualsiasi utilizzo da parte dell'uomo, la fattispecie non ricadrà più nella disposizione dal presente articolo, ma ricadrà nell'art. 258 KZ⁸¹. Se, invece, l'inquinamento è prodotto in danno di acque destinate all'abbeveramento di animali, la fattispecie penale ricadrà nell'art. 273 KZ.

A questo punto resta da chiarire come l'ordinamento giuridico serbo definisca l'inquinamento ambientale (*zagađenje životne sredine*), e per farlo bisogna riprendere in esame la Legge per la tutela dell'ambiente (*Zakon o zaštiti životne sredine*).

Ebbene, nell'art. 3 n. 11) di questa Legge si legge che:

“L'inquinamento ambientale è l'introduzione di sostanze inquinanti o di energia nell'ambiente causata dall'attività umana o da processi naturali, che ha o può avere effetti negativi sulla qualità dell'ambiente e della salute umana.”⁸².

Nonostante questa definizione sia alquanto generica per poter essere di aiuto⁸³, la dottrina sembra concorde nell'affermare che sotto il punto di vista degli effetti inquinare l'acqua, l'aria o il suolo significa apportare un qualsiasi cambiamento alle loro caratteristiche naturali che possa causare loro un danno, che possa minacciare l'integrità psico-fisica delle persone, o che possa causare un danno al mondo animale o vegetale. Per quanto riguarda l'integrità psico-fisica delle persone, per valutare se l'evento richiesto dalla disposizione in esame sia stato integrato, secondo la dottrina non sarebbe rilevante ricorrere alla nozione medica di malattia e di salute. Qualsiasi condotta che modifichi le caratteristiche naturali delle matrici ambientali abiotiche e che con ciò scateni anche solamente il pericolo di ammalarsi sarebbe sufficiente ad indicare un inquinamento ambientale.

Con riguardo alla condotta, è da precisare che secondo la dottrina questa non debba essere sporadica ma di tipo continuato. Più precisamente, l'evento può essere causato anche da tante singole azioni che singolarmente analizzate non siano idonee a causarlo, ma che considerate cumulativamente siano invece idonee a causare l'inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo⁸⁴.

80 Fa questa precisazione D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 224, in note n. 13 e 14.

81 Articolo che rientra nel titolo ventitreesimo dedicato ai delitti contro la salute pubblica.

82 Trad. It. da član 3 br. 11), *Zakon o zaštiti životne sredine*: "zagađivanje životne sredine jeste unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.", consultabile in www.paragraf.rs.

83 Come evidenzia Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, op. cit., p. 831.

84 In tal senso D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., pp. 224-225.



Quanto al terzo elemento (c), è necessario che l'inquinamento delle matrici ambientali sia abbondante (“*u većoj meri*”) o che sia prodotto in un'area estesa (“*na širem prostoru*”).

Con questa qualificazione il legislatore ha sicuramente voluto distinguere il delitto in esame dai meno gravi reati contravvenzionali ambientali compiuti dal cittadino o dai reati economici ambientali compiuti dalle imprese (c.d. reati ambientali secondari) previsti nell'ordinamento giuridico serbo in tema di inquinamento delle acque, dell'aria o del suolo.

Del resto, come rileva qualcuno, se il legislatore avesse omesso questi criteri non vi sarebbe stata alcuna differenza con le suddette disposizioni⁸⁵.

Tuttavia, come si può notare, la formula adottata soffre di imprecisione e questo se da una parte non aiuta a definire i criteri con cui operare appieno questa distinzione, dall'altra non aiuta dal punto di vista della concreta applicazione della norma penale.

Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto, a seguito di una indagine, si è affermato quanto segue:

“Il motivo che spiega l'inadeguata applicazione di questa disposizione è che i tribunali ritengono che sia necessaria l'interpretazione della Corte di Cassazione della Serbia circa il significato da attribuire ai termini "abbondantemente o in un'area estesa". Riteniamo che i tribunali siano tenuti a seguire la legge e ad apprezzare le prove di ciascun caso concreto anche senza l'interpretazione della Corte di Cassazione della Serbia, e che del resto l'interpretazione non sia necessaria per una efficace applicazione dell'articolo. Nel tempo, il lavoro dei tribunali e l'esercizio dell'azione penale potrà influenzare la formazione di un indirizzo giurisprudenziale in questo settore.”⁸⁶.

Ancora oggi si può dire che manchi un indirizzo consolidato ed omogeneo sulla questione vista la mancanza di attenzione da parte dei Tribunali e soprattutto di prese di posizione della Corte di Cassazione (*Vrhovni Casacioni Sud Republike Srbije*) sul delitto in esame⁸⁷. Come rileva taluno però, il più importante criterio orientativo per riempire di contenuto queste formulazioni indefinite risiederebbe nel superamento dei valori soglia entro i quali è consentito inquinare le singole matrici ambientali, che sono rinvenibili nei singoli regolamenti amministrativi⁸⁸ (*Uredbe*)⁸⁹.

85 Come rileva Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika, op. cit.*, p. 831.

86 Trad. It. da: “Razlog za neadekvatnu primenu ove zakonsku odredbe je u tome što je sudovi smatraju da je potrebno tumačenje Vrhovnog suda Srbije o formulaciji “u većoj meri ili na širem prostoru”. Smatramo da su sudovi dužni da po postupaju po zakonu i cene dokaze svakog konkretnog slučaja i bez tumačenja Vrhovnog suda Srbije, te da ono nije neophodno za efikasnu primenu ovog člana zakona. Vremenom će rad tužilaštva i podizanje optužnica uticati na formiranje sudske prakse u ovoj oblasti.”. Espressione di M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji, op. cit.*, p. 53.

87 Come ricordano P. STOJANOVIĆ, I. ZINDOVIĆ, *Pravna odgovornost za razvoj i zaštitu životne sredine*, in www.ojs.ius.bg.ac.rs, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu vol. 63 n. 1/2015*.

88 Cfr. *supra*, § 3.



Nell'attesa che si formi un indirizzo consolidato sulla questione, taluno ha provato ad avanzare una interpretazione delle due qualificazioni.

La prima qualificazione consisterebbe in un intenso superamento dei limiti di concentrazione tollerabili, facendosi quindi riferimento ai valori tabellari previsti per i reati contravvenzionali.

Soluzione che, a parere di chi scrive, pare essere condivisibile.

La seconda, invece, sarebbe riferita ad una alterazione che, seppur prossima o comunque lievemente al di sotto dei limiti di tollerabilità, interessi un'area estesa⁹⁰.

Lettura che, sempre a parer di chi scrive, non sembra condivisibile perché tale condotta non sarebbe contraria a disposizioni di legge in materia ambientale e dunque rientrerebbe nel c.d. rischio consentito.

Venendo a questo punto all'inquinamento ambientale nella sua forma aggravata (commi 3 e 4), questo si differenzia dalla forma base per la maggiore gravità delle sue conseguenze.

Innanzitutto va detto che le conseguenze descritte ai commi 3 e 4 sono identiche e sovrapponibili fra loro, ma sono differenziate dal punto di vista della commisurazione della pena per la presenza del dolo in un caso e per la presenza della colpa nell'altro. Infatti, il comma 3 descrive le conseguenze più gravi dell'inquinamento ambientale doloso, mentre il comma 4 descrive le medesime conseguenze ma derivanti da un inquinamento ambientale colposo. Le conseguenze descritte prevedono che dall'inquinamento ambientale derivi la distruzione o il danneggiamento della vita animale o vegetale "su larga scala", oppure alternativamente che l'inquinamento sia grave a tal punto che per il suo ripristino siano richiesti "molto tempo o spese ingenti".

Come si può notare, anche in questo caso il legislatore ha utilizzato termini troppo vaghi che pongono degli interrogativi su un possibile contrasto fra la disposizione ed i principi di precisione e determinatezza della legge penale⁹¹. I termini critici che sono stati evidenziati e su cui ancora oggi permangono dubbi interpretativi sono da ricercarsi nella formula "su larga scala"⁹² (*velikih razmera*), e nella formula "molto tempo o spese ingenti"⁹³ (*duže vreme ili veliki troškovi*)⁹⁴.

Bisogna anticipatamente chiarire che per quanto riguarda "la distruzione o il danneggiamento", la dottrina non ha dubbi sul fatto che questi termini indichino una qualsiasi forma di danno (*šteta*), e che pertanto possano rientrare in tale nozione. Pertanto, semplificando, bisogna chiarire cosa si intenda per danno "su larga scala".

89 Così M. DRENOVAK-IVANOVIĆ, S. ĐORĐEVIĆ, S. VAŽIĆ, *Pravni instrumenti ekološke zaštite*, op. cit., p. 122; nonché Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, op. cit., p. 832.

90 Interpretazioni proposte da LJ. LAZAREVIĆ, *Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije*, op. cit., p. 682, e condivise da D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 226.

91 Questi principi in Serbia trovano sede nell'art. 1 KZ.

92 Espressione riferita alla distruzione o al danneggiamento della vita animale o vegetale.

93 Formula riferita al ripristino delle condizioni ambientali preesistenti all'inquinamento.

94 D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 227.



Ebbene, l'interprete potrebbe essere portato a credere che si tratti di una formula che vada intesa in termini quantitativi, ovvero che si debba guardare al numero effettivo di esemplari animali o vegetali danneggiati o distrutti. Eppure le cose non stanno proprio così, dato che da tempo la giurisprudenza tende ad accostare la presenza di un danno su larga scala ad un preciso importo di denaro.

Prima di chiarire la questione, è opportuno fare un passo indietro: nel KZ sono numerose le fattispecie penali in cui compare la formula “danno su larga scala” (*šteta velikih razmera*). La presenza di questa formula indefinita avrebbe potuto nel tempo dar vita a contrasti giurisprudenziali tra le varie decisioni.

Per dirimere la questione, il 20 marzo 2002 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno sancito che “il danno su larga scala”, presente nei commi 4 e 5 dell'allora vigente art. 133 KZ (inquinamento ambientale) ed in altre disposizioni del KZ, “esiste quando il danno arrecato supera il valore di 4.000.000 dinari”⁹⁵.

Abbracciando questa presa di posizione della giurisprudenza anche per il delitto in esame, perché possa dirsi “su larga scala” è necessario che il danno arrecato alla vita animale o vegetale una volta tramutato in denaro oltrepassi un determinato valore (4.000.000 di dinari)⁹⁶.

Come attenta dottrina ha rilevato, però, una tale visione non è immune da limitazioni e quindi da critiche.

Innanzitutto, i beni naturali non si può di certo dire che siano sempre suscettibili di un'adeguata valutazione economica e pertanto nemmeno una loro lesione lo può essere. D'altra parte si deve tener conto del fatto che in natura esistono esemplari di fauna o di flora dal valore incommensurabile per l'umanità e che una loro anche minima lesione o perdita non potrebbe mai essere valutata in termini economici. Inoltre, esistono specie animali o vegetali dal valore economico di mercato irrilevante che richiederebbero lo sterminio di un innumerevole numero di esemplari affinché si raggiunga il valore di 4.000.000 di dinari indicato dalla giurisprudenza. Da questo punto di vista si è auspicato che in materia ambientale la giurisprudenza trovi al più presto altri criteri per definire quando il danno alla vita animale o vegetale si possa dire “su larga scala”⁹⁷. Secondo qualcuno, il fatto che le Sezioni Unite abbiano stabilito un valore fisso del danno anche per il delitto di inquinamento ambientale, dimostrerebbe che questa non avrebbe compreso appieno e posto la

95 Trad. It. da: “Šteta velikih razmera postoji kada šteta prelazi iznos od 4.000.000 dinara”, cit. in Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika, op. cit.*, p. 832. Al momento in cui si scrive, 4 milioni di dinari equivalgono a c.ca 34.200 euro.

96 Si faccia quindi particolare attenzione al significato da attribuire alla formula “su larga scala”, perché questa, come già affermato, in tale contesto non deve essere intesa in termini quantitativi. In altre parole non si deve guardare al numero di esemplari coinvolti dal danno, ma semplicemente al valore economico complessivo del danno loro arrecato. Per fare un esempio, se si provoca la morte di 2.000 esemplari di topi, il cui valore complessivo non supera i 4.000.000 di dinari, ovvero i 34.200 euro, secondo la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione il danno arrecato non si potrà dire “su larga scala”, e pertanto la forma aggravata di inquinamento ambientale non sarà integrata.

97 Così D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine, op. cit.*, p. 227.



dovuta attenzione sulla disposizione e la sua finalità intrinseca. In altre parole, si sarebbe dimenticato che la disposizione è diretta a tutelare i beni naturali in sé e non i beni economici o i beni di proprietà, e che pertanto non si dovrebbe guardare in senso stretto al valore economico del danno⁹⁸.

Quanto alla formula “molto tempo o spese ingenti” rapportate all'attività di ripristino, la dottrina concorda sul fatto che queste nozioni indicherebbero la serietà e la maggiore gravità dell'inquinamento. Secondo taluno sarebbero termini che potrebbero essere definiti più facilmente dalla giurisprudenza rispetto al precedente (“su larga scala”). Basterebbe infatti che si individuassero una soglia temporale ed una soglia in denaro da cui far dipendere la questione, non dimenticando però che ogni caso è a sé stante, e che quindi si deve sempre tener conto delle circostanze del caso concreto.

Ad ogni modo, in riferimento alla prova della sussistenza di tutti i criteri fin qui visti, si è sottolineato che non si può prescindere dal parere di un perito, che dovrà fornire al giudice tutti i dati e gli strumenti necessari per poter decidere⁹⁹.

Nel caso in cui come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale derivi la morte, una grave lesione o un danno alla salute di una o più persone, il responsabile risponderà anche per il delitto in questione¹⁰⁰.

Per concludere l'analisi, è opportuno spendere qualche parola anche in merito all'ultimo comma della disposizione, in cui si fa riferimento al caso in cui venga disposta la sospensione condizionale della pena per i fatti di cui ai commi 1 e 4.

Nell'ultimo comma si fa riferimento solamente alla possibilità per il giudice di “imporre all'autore del reato l'obbligo di adottare le misure prescritte nelle disposizioni in materia di protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente entro un determinato periodo”, ma non si fa alcuna menzione esplicita circa l'obbligo di ripristino. Stando al contenuto dell'art. 65, comma 2 KZ¹⁰¹, con la sospensione condizionale della pena, l'autore del reato può essere obbligato a restituire il profitto ottenuto con la commissione del reato, a risarcire il danno arrecato con il reato, o ad adempiere ad altri obblighi previsti dalla legge. Riguardo agli obblighi previsti dalla legge, nell'art. 104, comma 1 della Legge per la tutela dell'ambiente (*Zakon o zaštiti životne sredine*)¹⁰² si fa riferimento all'obbligo dell'inquinatore di adottare le misure per il risanamento del danno ambientale.

98 Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, op. cit., p. 833.

99 D. DRAKIĆ, *Krivično delo zagađenje životne sredine*, op. cit., p. 228.

100 Z. STOJANOVIĆ, *Komentar krivičnog zakonika*, op. cit., p. 834.

101 Nell'art. 65 KZ è disciplinato l'istituto della sospensione condizionale della pena.

102 Nell'art. 104 della Legge per la tutela dell'ambiente sono disciplinati gli obblighi dell'inquinatore.



5.2 La giurisprudenza sul delitto di inquinamento ambientale

Come è stato ampiamente ribadito, il delitto in esame è stato raramente applicato nella prassi giudiziaria dei tribunali serbi e risulta alquanto difficile risalire alle vicende processuali.

Ciò nonostante, è stato possibile risalire a due casi che verranno esposti a seguire e che possono essere di aiuto per comprendere meglio alcune questioni sul delitto di inquinamento ambientale.

Nel primo caso si andrà a ricostruire brevemente il contenuto dell'accusa formulata dal pubblico ministero che ha portato ad una condanna, mentre nel secondo caso si andrà ad analizzare uno dei frequenti casi di assoluzione.

Primo caso:

La Procura della Repubblica di Kuršumljia nel 2007 ha accusato due persone per il reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 260 KZ.L'accusa è stata rivolta ai gestori dell'impianto di trattamento delle acque reflue dell'impresa Lesonit d.o.o. avente sede in Kuršumljia.

Gli accusati secondo la ricostruzione dell'accusa avrebbero permesso lo scarico di acque reflue non trattate e contenenti alti livelli di ioni e fenoli di ammonio¹⁰³ nel fiume Banja in diverse occasioni, causando così la moria di diversi esemplari di pesce. Per sostenere l'accusa sono stati presentati i risultati delle analisi compiute da numerosissimi esperti del settore, tra cui l'Istituto di sanità pubblica di Niš, il Centro di ecotossicologia, il Centro per l'igiene e l'ecologia umana, nonché l'Istituto idrometeorologico della Repubblica di Serbia incaricato per il campionamento delle acque, etc. Oltre alle prove presentate, l'accusa ha anche fornito un elenco di testimoni che sarebbero stati chiamati a dare la loro testimonianza, tra cui un esperto che sarebbe stato in grado di comprovare i risultati e le relazioni degli esperti di cui sopra.

Dai risultati delle analisi si è evinto che la concentrazione di ioni di ammonio nelle acque del fiume Banja era superiore di 50 volte rispetto al limite massimo consentito, mentre la concentrazione di fenoli di ammonio era superiore di 300 volte rispetto al limite massimo consentito. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la moria di pesci è stata dovuta ad un abbassamento dei livelli di ossigeno nelle acque del fiume. Stando al parere degli esperti, l'abbassamento dei livelli di ossigeno può essere dovuto all'aumento delle concentrazioni di ioni di ammonio, dei nitrati, dei nitriti e dei solfati, ed in questo caso la presenza di concentrazioni di ioni di ammonio è stata indiscutibilmente provata dall'accusa.

103 Sostanze considerate pericolose per l'ambiente.



In questo caso, il tribunale ha pertanto riconosciuto una diretta correlazione tra la condotta degli imputati e la moria di pesci e nel 2008 il processo si è concluso con una condanna alla sola pena pecuniaria per delitto di inquinamento ambientale colposo¹⁰⁴.

Secondo caso:

In questa vicenda l'azione penale è stata esercitata nei confronti del direttore generale e del direttore tecnico di una fabbrica operante nel settore della produzione industriale, per aver inquinato indirettamente le acque di un fiume ai sensi dell'art. 260, comma 1 KZ.

Prima della vicenda, in attesa di riscontri sull'adeguatezza degli impianti utilizzati e sull'efficacia dell'impianto di trattamento delle acque reflue, il Ministero per la protezione ambientale aveva vietato temporaneamente la prosecuzione del processo produttivo di quella azienda a causa di un potenziale impatto dannoso per l'ambiente.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, in violazione del divieto loro imposto, gli imputati avrebbero mantenuto attivo il processo tecnologico di produzione e avrebbero scaricato nel sistema fognario pubblico acque reflue contenenti sostanze pericolose e nocive (ammoniaca) al di sopra dei valori prescritti dalla legge, sebbene fossero consapevoli dell'illiceità della loro condotta e del rischio di poter inquinare l'acqua del fiume. Secondo l'accusa gli imputati avrebbero violato nel caso concreto la disposizione di cui all'art. 56 della Legge sulle acque (*Zakon o vodama*), le disposizioni di cui agli artt. 23 e 40 della Legge per la tutela dell'ambiente (*Zakon o zaštiti životne sredine*), ed infine la disposizione di cui all'art. 3 delle decisioni dell'assemblea comunale (*Odluke Skupštine opštine*) del luogo del delitto.

Sulla base delle prove presentate e delle prove fornite dagli esperti, il tribunale ha concluso che la concentrazione di ammoniaca presente nelle acque del fiume durante l'evento fosse "abbondante", ma che non fosse possibile determinare l'estensione dell'inquinamento perché non era stato preso un numero sufficiente di campioni dai luoghi interessati, e perché non erano stati riscontrati esemplari di pesci morti. Per quanto riguarda il nesso di causalità, il tribunale ha riscontrato la possibilità oggettiva che l'acqua del fiume fosse stata inquinata dalle fognature pubbliche in un momento in cui le temperature esterne erano particolarmente elevate, il livello del letto del fiume era molto basso e l'acqua del fiume ristagnava e non scorreva, aumentando la possibilità di accumulo della suddetta sostanza pericolosa.

In questo caso, il tribunale non ha ritenuto provata una correlazione diretta tra la condotta dei soggetti interessati e le elevate concentrazioni di ammoniaca rinvenute nelle acque del fiume.

104 Per le informazioni fin qui esposte si veda M. STOPIĆ, N. DIČIĆ, J. ZORIĆ, *Pravci zaštite životne sredine u Srbiji*, op. cit., p. 54-55. Gli autori ritengono che questo caso mostri un impianto accusatorio che dovrebbe essere preso come esempio per perseguire al meglio i delitti contro l'ambiente ed in particolare il delitto di inquinamento ambientale. Oltre a ciò, gli autori denunciano la tendenza dei tribunali a respingere le valutazioni dei periti e degli esperti lasciando incompiuta la tutela penale dell'ambiente.



Pertanto, con sentenza definitiva del Tribunale i due imputati sono stati assolti per mancanza di prove che dimostrassero che questi avessero commesso il reato di inquinamento ambientale¹⁰⁵.

6. Un breve sguardo comparatistico tra Italia e Serbia

Da un punto di vista generale, una prima differenza la si può ravvisare nelle tempistiche di adozione di un sistema di tutela penale ambientale nei rispettivi codici penali. La Serbia in questo senso si può dire che abbia preceduto l'Italia introducendo con largo anticipo fattispecie penali dirette alla tutela dell'ambiente e delle sue componenti. Una seconda differenza la si può ravvisare nella evidente differenza tra gli ecoldelitti previsti nei rispettivi codici penali.

Per quanto riguarda il solo delitto di inquinamento ambientale, una cosa che pare accomunare le due disposizioni (art. 452-*bis* c.p. e čl. 260 KZ) è sicuramente la scelta linguistica dei rispettivi legislatori, che si è rivelata essere in più occasioni imprecisa e alquanto indeterminata. A tal riguardo, se in Italia la giurisprudenza pare sia riuscita fino ad oggi a colmare gran parte di queste imprecisioni chiarendo parecchi dubbi interpretativi, in Serbia questo lavoro giurisprudenziale ancora oggi non risulta essere stato pienamente assolto. Complice forse il fatto che il numero di procedimenti intrapresi in Serbia è molto basso.

Ad ogni modo, il perimetro d'azione della fattispecie italiana risulta essere indubbiamente più ampio di quella serba: se nel primo caso la condotta inquinante rileva anche se posta in violazione di una qualsiasi legge statale, anche non strettamente pertinente al settore ambientale¹⁰⁶, nel secondo caso la condotta inquinante rileva solo se posta in violazione di disposizioni strettamente legate all'ambiente.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, anche qui la normativa italiana risulta essere sicuramente più severa dal punto di vista della cornice edittale della reclusione e della multa.

Per quanto riguarda la multa, se nella disposizione italiana di cui all'art. 452-*bis* c.p. viene dato al giudice uno spettro quantitativo determinato entro cui potersi muovere (da 10.000 a 100.000 euro), i giudici serbi devono far riferimento agli artt. 49 e 50 KZ per la commisurazione della pena pecuniaria.

105 Per le informazioni fin qui esposte si veda M. DRENOVAK-IVANOVIĆ, S. ĐORĐEVIĆ, S. VAŽIĆ, *Pravni instrumenti ekološke zaštite*, op. cit., p. 123.

106 Per una critica vedi però C. MELZI D'ERIL in C. RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 22.



Secondo la regola generale del KZ, l’importo complessivo della pena pecuniaria per i delitti deve essere compreso tra i 10 mila dinari ed il milione di dinari¹⁰⁷. Nello specifico, per i delitti punibili con la reclusione per una durata di almeno 3 anni, la pena pecuniaria complessiva non può essere inferiore ai 100.000 dinari¹⁰⁸.

Sotto il profilo della colpevolezza, se in Italia l’inquinamento ambientale colposo è stato inserito in un articolo a sé come fattispecie autonoma, in Serbia è stato inserito nella medesima disposizione dell’inquinamento ambientale doloso, ma al secondo comma. Riguardo alla sua natura, sebbene il bene oggetto di tutela (salubrità dell’ambiente) non cambi rispetto alla forma dolosa descritta al primo comma, non vi sono dubbi sul fatto che ci si trovi di fronte ad una fattispecie autonoma.

La dottrina serba, difatti, non parla mai di circostanza attenuante ma solamente di “forma base colposa” del delitto di inquinamento ambientale. Per questa ragione è pacifico poter ritenere la “forma base colposa” del delitto come fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla “forma base dolosa”, anche se inserita nella medesima disposizione.

Per quanto riguarda il delitto di inquinamento ambientale aggravato descritto ai commi 3 e 4, sotto certi punti di vista le conseguenze descritte sembrano ricordare quelle previste dal disastro ambientale italiano (art. 452-*quater* c.p.), soprattutto nella parte in cui si fa riferimento ad un lungo lasso di tempo e a spese ingenti per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. È indubbio che ci si trovi di fronte ad un delitto aggravato dall’evento, che a parere di chi scrive costituisce una fattispecie autonoma visto il cambio che avviene nel bene oggetto di tutela, e considerato che la cornice edittale è autonomamente calcolata e non derivata dalla fattispecie base di inquinamento ambientale di cui ai primi due commi.

Per concludere, a differenza della disposizione italiana, la fattispecie serba non prevede l’aggravante con contestuale aumento della pena per la commissione del delitto di inquinamento ambientale quando questo sia prodotto in aree naturali protette o in danno a specie animali o vegetali protette.

107 Ai sensi del član 50, comma 2 KZ, consultabile in www.paragraf.rs.

108 Ai sensi del član 50, comma 3, n. 5) KZ, consultabile in www.paragraf.rs. Al momento in cui si scrive, 100.000 dinari serbi equivalgono a c.ca 855 euro.